REGIONE SICILIANA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

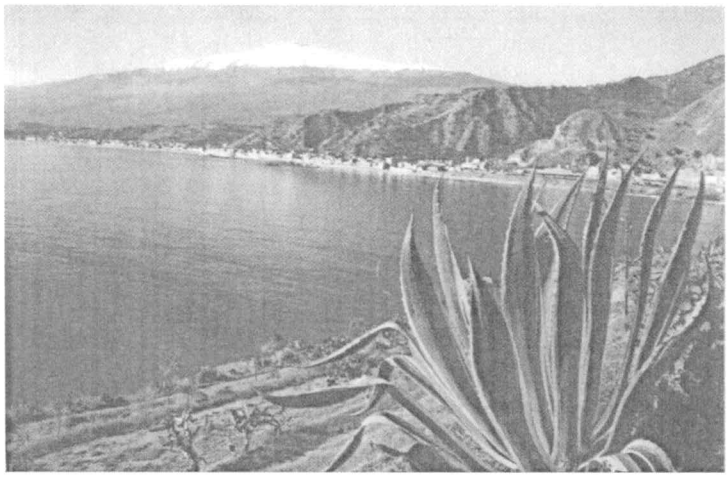

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

STATUTO COMUNALE

Approvato con Delibera di C.C. n. 34 DEL 05.11.2026

Indice dei Titoli

TITOLO I · PRINCIPI GENERALI (Articolo 1–14)
TITOLO II · ORGANI DI GOVERNO (Articolo 15–40)
TITOLO III · PARTECIPAZIONE, ACCESSO E PROCEDIMENTO (Articolo 41–55)
TITOLO IV · SERVIZI PUBBLICI E COOPERAZIONE (Articolo 56–63)
TITOLO V · ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E DIRIGENZA (Articolo 64–79)
TITOLO VI · CONTROLLI, FINANZA, BENI E CONTRATTI (Articolo 80–87)
TITOLO VII · DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (Articolo 88–89)

TITOLO I — PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 — La comunità locale

1. Il Comune di Giardini Naxos è ente autonomo rappresentativo della comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale, ambientale ed economico.
2. La comunità locale comprende le persone che risiedono nel territorio comunale e quanti vi operano stabilmente o vi intrattengono relazioni sociali, culturali ed economiche, nel rispetto dei diritti di cittadinanza e dei principi dell'ordinamento.
3. Il Comune valorizza l'identità di Naxos, il patrimonio archeologico, storico, paesaggistico e marino-costiero, la vocazione turistica e le attività economiche compatibili con la tutela del territorio.

Articolo 2 — Autonomia e fonti

1. Il Comune esercita la propria autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nei limiti della Costituzione, dello Statuto speciale della Regione Siciliana e delle leggi regionali e statali applicabili agli enti locali della Sicilia.
2. L'ordinamento degli enti locali nella Regione Siciliana è disciplinato dalla legislazione regionale adottata nell'esercizio della competenza esclusiva di cui agli articoli 14, lettera o), e 15 dello Statuto speciale. Le disposizioni statali trovano applicazione nei limiti del rinvio o del recepimento operato dalla legislazione regionale, ovvero quali norme direttamente applicabili secondo Costituzione.
3. Il Comune informa la propria azione ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, proporzionalità, trasparenza, partecipazione, responsabilità e sostenibilità.

Articolo 3 — Statuto e regolamenti

1. Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, disciplina gli organi, le garanzie delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, la partecipazione popolare, l'accesso, il decentramento, le forme di collaborazione e i segni distintivi dell'ente.
2. I regolamenti attuano lo Statuto e sono adottati dagli organi competenti nel rispetto della legge. In caso di contrasto, prevale lo Statuto.
3. Le sopravvenute disposizioni inderogabili prevalgono sulle norme statutarie incompatibili; il Consiglio comunale provvede all'adeguamento entro il termine previsto dalla legislazione regionale.

Articolo 4 — Funzioni del Comune

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio comunale, salvo quelle attribuite dalla legge ad altri soggetti.
2. Esercita le funzioni proprie e quelle conferite dalla Regione o dallo Stato, assicurando adeguatezza organizzativa, qualità dei servizi e controllo dei risultati.
3. Promuove forme di cooperazione con la Città Metropolitana di Messina, con gli altri comuni e con gli enti pubblici, nel rispetto dell'autonomia di ciascun soggetto.

Articolo 5 — Finalità

1. Il Comune tutela la dignità e i diritti della persona, contrasta ogni discriminazione e promuove pari opportunità, inclusione, accessibilità universale e partecipazione alla vita pubblica.
2. Sostiene la famiglia, l'infanzia, i giovani, le persone anziane e le persone con disabilità; concorre all'integrazione socio-sanitaria con l'Azienda sanitaria provinciale e con gli altri soggetti competenti.
3. Promuove cultura, istruzione, sport, volontariato, lavoro, attività produttive, commercio e turismo sostenibile; tutela l'ambiente, il paesaggio, il mare, la biodiversità e il patrimonio culturale.
4. Persegue la transizione digitale ed ecologica, la prevenzione dei rischi, la protezione civile e l'uso responsabile delle risorse pubbliche.

Articolo 6 — Territorio, sede e modificazioni territoriali

1. Il territorio del Comune è quello risultante dagli atti ufficiali e comprende le aree, le contrade e gli ambiti storicamente riconosciuti alla comunità di Giardini Naxos.
2. La sede comunale è stabilita nel territorio del Comune. Il Consiglio può disciplinare sedi decentrate e l'utilizzo di spazi istituzionali.
3. Le modificazioni territoriali e delle denominazioni sono effettuate secondo la legge regionale, assicurando l'informazione e la consultazione della popolazione interessata nelle forme previste dall'ordinamento.

Articolo 7 — Stemma, gonfalone e segni distintivi

1. Il Comune ha uno stemma e un gonfalone riconosciuti secondo la normativa vigente. Il regolamento ne descrive caratteristiche, uso e custodia.
2. L'uso dei segni distintivi da parte di terzi è autorizzato dal Comune quando compatibile con il prestigio e gli interessi dell'ente.

Articolo 8 — Sede istituzionale digitale

1. Il sito istituzionale costituisce sede primaria dell'informazione digitale del Comune e assicura autenticità, integrità, accessibilità, usabilità e reperibilità dei contenuti.
2. Il Comune rende disponibili servizi digitali, pagamenti elettronici, comunicazioni telematiche e strumenti di partecipazione, senza pregiudicare l'accesso delle persone in condizione di fragilità o divario digitale.

Articolo 9 — Albo pretorio online

1. La pubblicità legale degli atti è assicurata mediante l'Albo pretorio online, secondo la legge. La pubblicazione produce gli effetti previsti dall'ordinamento e rispetta i principi di protezione dei dati personali e di limitazione temporale della diffusione.
2. Il regolamento individua responsabilità, modalità di pubblicazione, attestazione e conservazione. Ove richiesto dalla legge, restano ferme ulteriori forme di pubblicità.

Articolo 10 — Informazione, trasparenza e dati aperti

1. Il Comune assicura informazione completa, comprensibile e tempestiva sulla propria attività e pubblica i dati soggetti a obbligo nella sezione "Amministrazione trasparente".
2. Favorisce il riuso dei dati pubblici in formato aperto, nei limiti della protezione dei dati personali, della sicurezza e degli altri interessi protetti.

3. La comunicazione istituzionale è distinta dalla comunicazione politica ed è svolta nel rispetto dei principi di imparzialità e corretto impiego delle risorse.

Articolo 11 — Protezione dei dati e sicurezza

1. Il Comune tratta i dati personali secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
2. Organizza responsabilità, misure di sicurezza e rapporti con il responsabile della protezione dei dati, bilanciando trasparenza, accesso e riservatezza.

Articolo 12 — Biblioteca, memoria e patrimonio culturale

1. La biblioteca comunale è servizio culturale pubblico e concorre all'accesso alla conoscenza, alla promozione della lettura, alla conservazione della memoria locale e all'alfabetizzazione digitale.
2. Il Comune valorizza archivi, collezioni, testimonianze e luoghi della storia di Naxos, anche mediante accordi con istituzioni culturali e scientifiche.

Articolo 13 — Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune promuove il Consiglio comunale dei ragazzi quale strumento di educazione civica e partecipazione delle giovani generazioni.
2. Composizione, elezione, competenze consultive e rapporti con gli organi comunali sono disciplinati da regolamento.

Articolo 14 — Pari opportunità e linguaggio istituzionale

1. Il Comune promuove l'equilibrio tra i generi negli organi, negli incarichi e nei processi decisionali, secondo la legge.
2. Gli atti e la comunicazione istituzionale utilizzano un linguaggio chiaro, rispettoso e non discriminatorio.

TITOLO II — ORGANI DI GOVERNO

Articolo 15 — Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.
2. Competenze, elezione, durata, cessazione, *status* e responsabilità degli organi sono disciplinati dall'ordinamento regionale degli enti locali e dalle altre disposizioni applicabili.
3. Gli organi di governo esercitano funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo; la gestione è riservata alla dirigenza e ai responsabili competenti ai sensi del Titolo V.

Articolo 16 — *Status*, doveri e astensione degli amministratori

1. Gli amministratori esercitano il mandato con imparzialità, disciplina, onore e trasparenza, perseguendo esclusivamente l'interesse pubblico.
2. Permessi, aspettative, indennità, rimborsi e coperture sono regolati dalla legge regionale vigente e dagli atti comunali consentiti dalla medesima.
3. Gli amministratori si astengono nei casi previsti dalla legge e quando sussista un interesse personale proprio o di soggetti collegati, evitando ogni interferenza nell'attività gestionale.

Articolo 17 — Consiglio comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della comunità.
2. La composizione, l'elezione, la convalida, la surrogazione, la sospensione, la decadenza e lo scioglimento sono disciplinati dalla legislazione regionale.
3. Il Consiglio esercita autonomia funzionale e organizzativa nei limiti delle risorse assegnate e dispone dei servizi necessari al proprio funzionamento secondo il regolamento.

Articolo 18 — Prerogative dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato e hanno diritto di iniziativa su ogni questione attribuita al Consiglio.
2. Possono presentare proposte, emendamenti, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e richieste di convocazione secondo la legge e il regolamento.
3. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale assicura tempi certi di risposta e garanzie effettive alle minoranze.

Articolo 19 — Accesso dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti o partecipati tutte le notizie, informazioni e copie di documenti, anche digitali, utili all'espletamento del mandato.
2. L'accesso non richiede motivazione ulteriore rispetto alla dichiarata qualità di Consigliere ed è assicurato con tempestività. Le modalità organizzative non possono tradursi in limitazioni sostanziali; restano esclusi soltanto usi manifestamente estranei al mandato o richieste materialmente abusive, da valutare con atto motivato e secondo proporzionalità.
3. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge e al rispetto delle norme sulla protezione dei dati. I documenti sono utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali.

Articolo 20 — Pubblicità della situazione degli amministratori

1. Il Comune pubblica dati, dichiarazioni e informazioni concernenti titolari di cariche politiche secondo la legislazione sulla trasparenza e la disciplina regionale applicabile.
2. La pubblicazione avviene nella sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto dei termini di legge e della protezione dei dati personali.

Articolo 21 — Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita le competenze fondamentali attribuite dall'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo recepito e vigente nell'ordinamento regionale, nonché quelle assegnate da altre leggi regionali e statali applicabili.
2. In particolare, delibera statuto e regolamenti di propria competenza; programmi, atti generali di pianificazione e programmazione; documento unico di programmazione, bilanci e rendiconti; tributi e disciplina generale delle tariffe; costituzione e modificazione di forme associative; organizzazione dei servizi pubblici e partecipazioni; acquisti e alienazioni immobiliari non ricompresi in atti fondamentali già approvati; indirizzi per nomine e designazioni; e gli altri atti espressamente riservati dalla legge.
3. Il Consiglio non adotta atti di gestione, salvo espressa disposizione di legge.

Articolo 22 — Indirizzo e controllo consiliare

1. Il Consiglio definisce gli indirizzi generali e verifica l'attuazione del programma amministrativo, l'equilibrio economico-finanziario, la qualità dei servizi e l'andamento degli organismi partecipati.
2. La Giunta e i responsabili competenti mettono a disposizione dati, referti e relazioni necessari al controllo consiliare, nel rispetto delle rispettive attribuzioni.
3. Il Consiglio può approvare atti di indirizzo che non invadano la competenza gestionale né predeterminino il contenuto di singoli provvedimenti amministrativi.

Articolo 23 — Presidente e Vicepresidente del Consiglio

1. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente secondo la legislazione regionale e il regolamento.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne tutela dignità e autonomia, assicura imparzialità, regolare funzionamento, effettività delle prerogative dei consiglieri e rispetto dei diritti delle minoranze.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di contemporanea assenza si applica il criterio stabilito dalla legge e dal regolamento.

Articolo 24 — Convocazione e sedute

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente. La prima convocazione dopo l'elezione avviene secondo la legge regionale.
2. Avvisi, termini, deposito degli atti, sedute in presenza o da remoto, pubblicità, numero legale, votazioni e verbalizzazione sono disciplinati dal regolamento, nel rispetto della legge.
3. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi tassativi in cui la riservatezza sia necessaria per proteggere persone o interessi giuridicamente rilevanti. La diffusione audiovisiva è disciplinata nel rispetto della protezione dei dati.

Articolo 25 — Gruppi e conferenza dei capigruppo

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo il regolamento. È assicurata la costituzione del gruppo misto.
2. La conferenza dei capigruppo collabora alla programmazione dei lavori e svolge le ulteriori funzioni previste dal regolamento, senza sostituirsi agli organi deliberanti.

Articolo 26 — Commissioni consiliari

1. Il Consiglio istituisce commissioni permanenti con funzioni istruttorie, consultive e di controllo, assicurando rappresentanza proporzionale e presidenza o adeguate garanzie alle minoranze nei casi stabiliti dal regolamento.
2. Può istituire commissioni speciali, di indagine o studio, definendone oggetto, poteri, durata e risorse. Le commissioni di indagine sono presiedute da un componente della minoranza.
3. Le commissioni non esercitano funzioni gestionali e rispettano il segreto d'ufficio e la protezione dei dati.

Articolo 27 — Regolamento del Consiglio

1. Il regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio e delle commissioni, il procedimento delle deliberazioni, i diritti dei consiglieri e la partecipazione del pubblico.
2. Il regolamento è approvato con la maggioranza prevista dalla legge o, in mancanza, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 28 — Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente secondo la legislazione regionale, rappresenta il Comune, è capo dell'amministrazione e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici senza esercitare la gestione riservata ai dirigenti e ai responsabili.
2. Esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti; coordina l'indirizzo politico-amministrativo e assicura l'unità dell'azione della Giunta.
3. Nelle funzioni statali e nelle materie di sicurezza, sanità e protezione civile esercita i poteri previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 29 — Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco nomina e revoca gli assessori; designa il Vicesindaco; nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali secondo la legge, lo Statuto e il regolamento; effettua nomine e designazioni presso enti e organismi sulla base degli indirizzi consiliari.
2. Presenta le linee programmatiche, convoca e presiede la Giunta, impartisce direttive generali per l'attuazione del programma e verifica i risultati mediante gli strumenti di programmazione e controllo.
3. Non può avocare atti di gestione né impartire ordini sul contenuto di singoli procedimenti. Può richiedere informazioni e fissare obiettivi, priorità e tempi nel rispetto dell'autonomia gestionale.

Articolo 30 — Provvedimenti del Sindaco

1. Il Sindaco adotta determine per nomine, incarichi e atti di alta amministrazione e ordinanze nei casi previsti dalla legge.
2. I provvedimenti sono motivati, numerati, registrati, pubblicati e conservati secondo la disciplina vigente, ferme le limitazioni a tutela dei dati e della sicurezza.

3. Le ordinanze contingibili e urgenti hanno carattere temporaneo, sono proporzionate alla situazione e indicano presupposti, durata e misure di esecuzione.

Articolo 31 — Relazione annuale del Sindaco

1. Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, ai sensi della legislazione regionale.
2. Il Consiglio esamina la relazione entro il termine di legge, svolge il dibattito e formula le proprie valutazioni.

Articolo 32 — Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia motivata, votata per appello nominale con la maggioranza prevista dalla legge regionale.
2. Per il Comune, ricadente nella fascia demografica sino a quindicimila abitanti, la mozione è approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore; è sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è discussa non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla presentazione.

Articolo 33 — Cessazione del Sindaco

1. Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso e sospensione del Sindaco producono gli effetti stabiliti dalla legislazione regionale.
2. Gli organi e gli uffici assicurano la continuità amministrativa fino all'insediamento dei nuovi organi o del commissario competente.

Articolo 34 — Rappresentanza legale e giudizio

1. Il Sindaco è il rappresentante legale del Comune.
2. La rappresentanza processuale, la decisione di agire o resistere e il conferimento del patrocinio sono disciplinati dal regolamento e dagli atti organizzativi, nel rispetto della distinzione tra indirizzo e gestione e delle competenze attribuite dalla legge.

Articolo 35 — Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e opera mediante deliberazioni collegiali.
2. È composta dal Sindaco, che la presiede, e da non più di cinque Assessori, in conformità alla fascia demografica prevista dalla legislazione regionale. La variazione della popolazione produce gli effetti stabiliti dalla legge.
3. La composizione rispetta il principio di pari opportunità e garantisce entrambi i generi. Poiché la popolazione è superiore a tremila abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento, con arrotondamento aritmetico, a decorrere dal rinnovo cui la norma regionale è applicabile.

Articolo 36 — Nomina, requisiti e incompatibilità degli Assessori

1. Il Sindaco nomina la Giunta, comprendendo gli Assessori indicati secondo la legislazione elettorale regionale, e ne comunica la composizione al Consiglio entro il termine di legge.
2. Possono essere nominati Assessori soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. La carica di Assessore è compatibile con quella di Consigliere comunale nei limiti stabiliti dalla normativa regionale; non più della metà degli Assessori può essere scelta tra i Consiglieri.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, il convivente nei casi rilevanti per legge, gli ascendenti, i discendenti e i parenti o affini sino al secondo grado del Sindaco, di altro Assessore o dei Consiglieri comunali, nei termini stabiliti dalla legislazione regionale.

Articolo 37 — Vicesindaco, deleghe, revoca e sostituzione

1. Il Sindaco nomina tra gli assessori il Vicesindaco, che lo sostituisce nei casi previsti dalla legge.
2. Il Sindaco può attribuire e modificare deleghe per settori omogenei. Le deleghe hanno natura politica e non comprendono poteri gestionali o l'adozione di atti riservati ai dirigenti e responsabili.
3. La revoca di un Assessore è motivata e comunicata al Consiglio secondo la legge. In caso di cessazione, il Sindaco provvede alla sostituzione assicurando il rispetto dei requisiti di composizione.

Articolo 38 — Competenze della Giunta

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione attribuiti dalla legislazione regionale, collabora all'attuazione del programma del Sindaco e adotta gli atti non riservati dalla legge al Consiglio, al Sindaco, ai dirigenti o ai responsabili.
2. Adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, approva gli strumenti esecutivi di programmazione e formula le proposte di bilancio e rendiconto.
3. Non adotta atti di gestione, né può sostituirsi ai dirigenti o ai responsabili nel contenuto di procedimenti, contratti, concorsi, affidamenti o provvedimenti individuali.

Articolo 39 — Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco. Le sedute non sono pubbliche, salvo forme di audizione o comunicazione prive di partecipazione alla decisione.
2. Le deliberazioni sono collegiali, motivate, corredate dei pareri e controlli previsti dalla legge, pubblicate e conservate digitalmente.
3. Il Segretario comunale partecipa alle sedute e ne cura la verbalizzazione, salvo i casi di incompatibilità o impedimento disciplinati dalla legge.

Articolo 40 — Spazi per l'esercizio delle funzioni istituzionali

1. Il Comune assicura al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e agli Assessori la disponibilità di spazi idonei all'esercizio delle rispettive funzioni.
2. L'assegnazione e l'utilizzo degli spazi sono organizzati secondo criteri di funzionalità, imparzialità, pari dignità istituzionale e adeguatezza alle esigenze connesse all'esercizio del mandato.

TITOLO III — PARTECIPAZIONE, ACCESSO E PROCEDIMENTO

Articolo 41 — Principi di partecipazione

1. Il Comune riconosce la partecipazione come metodo ordinario dell'azione amministrativa e assicura strumenti accessibili, inclusivi e anche digitali.
2. Le forme partecipative non sostituiscono le competenze degli organi e devono garantire trasparenza, pluralismo e tracciabilità degli esiti.

Articolo 42 — Associazioni e volontariato

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, gli enti del Terzo settore e il volontariato, nel rispetto dell'autonomia e della normativa vigente.
2. Può concedere contributi, vantaggi, spazi o forme di collaborazione sulla base di regolamenti, criteri pubblici, procedure trasparenti, rendicontazione e controllo.
3. La co-programmazione e la co-progettazione con gli enti del Terzo settore sono attivate quando ne ricorrono i presupposti di legge.

Articolo 43 — Consulte

1. Il Consiglio può istituire consulte tematiche o territoriali quali organismi permanenti di partecipazione e proposta.
2. Il regolamento ne disciplina composizione, pubblicità, durata, incompatibilità e rapporti con gli organi, assicurando pluralismo e pari opportunità.

Articolo 44 — Istanze e petizioni

1. Chiunque, singolarmente o in forma associata, può presentare istanze e petizioni su materie di competenza comunale.
2. L'ufficio competente comunica l'esito o l'avvio del procedimento entro termini certi. Le petizioni di interesse generale sono trasmesse all'organo competente e pubblicate, salvo esigenze di riservatezza.

Articolo 45 — Proposte popolari

1. Gli elettori possono presentare proposte di deliberazione redatte in articoli o secondo uno schema compiuto, nelle materie di competenza del Consiglio.
2. Il regolamento determina il numero delle sottoscrizioni, le modalità di autenticazione e verifica, l'assistenza tecnica, l'istruttoria e il termine per la discussione, assicurando una risposta motivata.
3. Sono escluse le materie sottratte alla consultazione popolare dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 46 — Diritto di udienza

1. I cittadini e le formazioni sociali possono chiedere un'udienza pubblica su questioni di rilevante interesse collettivo.
2. Il regolamento disciplina soglie, convocazione, partecipazione degli amministratori e degli uffici, verbalizzazione e pubblicazione degli esiti.

Articolo 47 — Referendum consultivo

1. Il Comune può indire referendum consultivi su questioni di esclusiva competenza comunale e di rilevante interesse generale.

2. Non sono ammessi referendum su bilanci, tributi e tariffe; personale; nomine e designazioni; diritti fondamentali e tutela delle minoranze; atti vincolati; questioni già sottoposte a referendum nel periodo stabilito dal regolamento.
3. Iniziativa, sottoscrizioni, ammissibilità, comitato dei garanti, svolgimento, quorum e conseguenze dell'esito sono disciplinati dal regolamento e dalla legislazione regionale. L'organo competente motiva espressamente l'eventuale mancato recepimento dell'esito.

Articolo 48 — Consultazioni e bilancio partecipativo

1. Il Comune può promuovere consultazioni, assemblee, questionari, tavoli civici e processi deliberativi, anche digitali.
2. Destina al bilancio partecipativo la quota di risorse stabilita dalla legislazione regionale e ne disciplina con regolamento procedure, ammissibilità, trasparenza e rendicontazione.

Articolo 49 — Informazione e Ufficio relazioni con il pubblico

1. L'Ufficio relazioni con il pubblico facilita l'accesso ai servizi, raccoglie segnalazioni e reclami, orienta gli utenti e promuove la qualità della comunicazione.
2. Il Comune adotta una carta dei servizi per le attività di maggiore impatto, indicando standard, tempi, canali di tutela e risultati.

Articolo 50 — Accesso documentale, civico e generalizzato

1. Il Comune garantisce l'accesso ai documenti amministrativi secondo la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e, per quanto applicabile, la legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Garantisce altresì l'accesso civico semplice e generalizzato ai sensi della disciplina sulla trasparenza, con esclusioni e limiti interpretati secondo proporzionalità e tutela degli interessi pubblici e privati rilevanti.
3. Il regolamento individua uffici, responsabili, termini, controinteressati, riesame e registro degli accessi, privilegiando la trasmissione digitale.

Articolo 51 — Principi del procedimento

1. I procedimenti sono disciplinati dalla legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, dalla normativa europea e, nei limiti applicabili, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ogni procedimento ha un'unità organizzativa e un responsabile; si conclude con provvedimento espresso entro il termine previsto, salvo i casi di silenzio significativo stabiliti dalla legge.
3. Il Comune persegue semplicità, digitalizzazione, non aggravamento, partecipazione, motivazione, prevenzione dei conflitti di interesse e certezza dei tempi.

Articolo 52 — Comunicazione e partecipazione procedimentale

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai destinatari e agli altri soggetti individuati dalla legge, salvo esigenze di celerità specificamente motivate.
2. Gli interessati possono prendere visione degli atti, presentare memorie e documenti, che l'amministrazione valuta se pertinenti.
3. Nei procedimenti a istanza di parte si applica la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, con le garanzie e le eccezioni previste dalla legge.

Articolo 53 — Conferenze, accordi e semplificazione

1. Il responsabile competente indice conferenze di servizi e utilizza gli strumenti di semplificazione e coordinamento previsti dalla legge.
2. Gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento sono conclusi dall'organo gestionale competente, previa definizione dell'eventuale indirizzo politico quando necessario, e sono soggetti a motivazione, controlli e pubblicità.

Articolo 54 — Decisione amministrativa

1. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o responsabile competente, salvo che la legge lo riservi a un organo di governo.
2. La motivazione espone presupposti di fatto, ragioni giuridiche, valutazione degli apporti partecipativi e, se rilevante, modalità di tutela.
3. Gli organi politici non possono determinare l'esito di singoli procedimenti gestionali; gli indirizzi generali sono resi mediante atti pubblici e tracciabili.

Articolo 55 — Difensore civico e tutele

1. Il Comune favorisce la tutela non giurisdizionale dei cittadini mediante gli strumenti previsti dalla legge, anche in forma associata o tramite organismi sovracomunali.
2. Restano ferme le competenze del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, del responsabile del potere sostitutivo, del difensore civico competente e delle autorità indipendenti.

TITOLO IV — SERVIZI PUBBLICI E COOPERAZIONE

Articolo 56 — Servizi pubblici locali

1. Il Comune organizza i servizi pubblici locali di interesse economico generale e i servizi privi di rilevanza economica per soddisfare bisogni della comunità, garantendo universalità, continuità, qualità, accessibilità, sostenibilità e tutela degli utenti.
2. L'istituzione, l'organizzazione e la scelta della forma di gestione sono deliberate dal Consiglio sulla base di un'istruttoria e di una motivazione conformi alla disciplina vigente, incluso il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, per quanto applicabile nell'ordinamento regionale.

Articolo 57 — Forme di gestione

1. I servizi sono gestiti nelle forme consentite dalla legge: in economia; mediante affidamento a operatori selezionati; mediante società in house o mista; mediante azienda speciale, istituzione o altra forma ammessa.
2. La scelta considera efficienza, efficacia, economicità, qualità, concorrenza, sostenibilità finanziaria, controllo pubblico e condizioni del mercato. È soggetta alle verifiche periodiche previste dalla legge.

Articolo 58 — Azienda speciale

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e proprio statuto.
2. Il Consiglio ne approva statuto, atti fondamentali e indirizzi; gli organi dell'azienda operano secondo la legge e rispondono dei risultati.
3. I rapporti finanziari, gli standard, gli obblighi di servizio e i controlli sono definiti con atti pubblici e verificabili.

Articolo 59 — Istituzione

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale e proprio statuto, destinato alla gestione di servizi sociali, culturali ed educativi privi di rilevanza economica, secondo la disciplina regionale applicabile.
2. Il Consiglio ne approva lo statuto, gli indirizzi e gli atti fondamentali; il regolamento disciplina controlli, contabilità e rapporti con il Comune.

Articolo 60 — Società e partecipazioni

1. Il Comune può costituire o detenere partecipazioni societarie esclusivamente per le finalità e nei limiti previsti dalla legge, previa motivazione analitica e verifica della sostenibilità.
2. Esercita i diritti di socio secondo indirizzi consiliari, assicura trasparenza, controllo sugli obiettivi e razionalizzazione periodica ai sensi della disciplina sulle società a partecipazione pubblica.
3. Nomine e designazioni rispettano competenza, onorabilità, inconferibilità, incompatibilità, equilibrio di genere e pubblicità.

Articolo 61 — Tutela degli utenti

1. I contratti di servizio e le carte dei servizi definiscono livelli qualitativi, continuità, accessibilità, indennizzi, reclami, monitoraggio e partecipazione degli utenti.

2. Il Comune pubblica i principali indicatori di costo, qualità e soddisfazione, fermo il rispetto dei segreti tutelati.

Articolo 62 — Convenzioni, consorzi e unioni

1. Il Comune può stipulare convenzioni e partecipare a consorzi, unioni e altre forme associative previste dall'ordinamento regionale per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi.
2. Gli atti costitutivi definiscono fini, durata, organi, rapporti finanziari, personale, controlli, recesso e tutela degli utenti.

Articolo 63 — Accordi di programma e collaborazione istituzionale

1. Il Comune promuove accordi di programma con la Regione Siciliana, la Città Metropolitana di Messina, altri comuni e soggetti pubblici per opere, interventi o programmi che richiedano azione integrata.
2. Promozione, conclusione, approvazione, pubblicazione e variazioni urbanistiche eventualmente connesse seguono la disciplina regionale vigente.

TITOLO V — ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E DIRIGENZA

Articolo 64 — Principi organizzativi

1. L'organizzazione è funzionale agli obiettivi dell'ente e si fonda su distinzione tra indirizzo e gestione, responsabilità per risultati, semplificazione, digitalizzazione, flessibilità, professionalità e controllo.
2. Il Comune determina l'assetto organizzativo nel rispetto della legislazione regionale, dei principi applicabili del pubblico impiego, della contrattazione collettiva e degli equilibri finanziari.
3. Organigramma, funzioni, dotazione di personale e fabbisogni sono definiti dal regolamento e dal PIAO o dagli strumenti che lo sostituiscono.

Articolo 65 — Struttura degli uffici

1. La struttura si articola in settori, servizi e unità organizzative, secondo criteri di omogeneità delle funzioni e sostenibilità.
2. Possono essere istituite strutture dirigenziali e strutture affidate a funzionari responsabili. L'istituzione di posti dirigenziali richiede specifica previsione negli atti organizzativi, nella programmazione dei fabbisogni e negli strumenti finanziari.
3. Il regolamento disciplina coordinamento, sostituzioni, conferenze dei dirigenti e responsabili, lavoro per progetti e gestione trasversale dei processi.

Articolo 66 — Separazione tra indirizzo e gestione

1. Gli organi di governo definiscono obiettivi e programmi, assegnano risorse, adottano gli atti riservati dalla legge e verificano i risultati.
2. Ai dirigenti spetta in via esclusiva la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, mediante autonomi poteri di spesa, organizzazione delle risorse umane e strumentali e controllo. Essi rispondono dei risultati, della correttezza e dell'efficienza della gestione.
3. Nei settori privi di dirigente, le medesime funzioni sono esercitate dal funzionario responsabile formalmente incaricato, nei limiti della legge, del contratto collettivo e del regolamento.

Articolo 67 — Dirigenza comunale

1. La dirigenza costituisce il livello di responsabilità gestionale delle strutture individuate come dirigenziali.
2. Il Comune può coprire posti dirigenziali a tempo indeterminato mediante concorso pubblico o mobilità e può conferire incarichi a tempo determinato nei casi, con le procedure e nei limiti quantitativi stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali applicabili.
3. La qualifica dirigenziale e l'incarico di direzione sono distinti. Il rapporto di lavoro non attribuisce un diritto alla permanenza in uno specifico incarico, nel rispetto delle garanzie di legge e contrattuali.

Articolo 68 — Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Il Sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali con provvedimento motivato, per durata determinata e comunque non eccedente il proprio mandato, salvo il regime di continuità necessario a evitare interruzioni.

2. Il conferimento considera natura e caratteristiche degli obiettivi, complessità della struttura, attitudini, capacità professionali, esperienze, risultati conseguiti, rotazione ove necessaria e pari opportunità.
3. L'atto di incarico definisce oggetto, obiettivi, durata, risorse, sostituzione e criteri di valutazione. È pubblicato nei limiti di legge.

Articolo 69 — Revoca e responsabilità dirigenziale

1. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati anticipatamente esclusivamente nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, tra cui inosservanza delle direttive generali, mancato raggiungimento degli obiettivi accertato mediante il sistema di valutazione, responsabilità dirigenziale o riorganizzazione effettiva.
2. La revoca è preceduta da contestazione e contraddittorio, è adeguatamente motivata e non può fondarsi sul dissenso rispetto a indicazioni politiche concernenti singoli atti gestionali.
3. Restano distinte responsabilità dirigenziale, disciplinare, amministrativo-contabile, civile e penale.

Articolo 70 — Competenze dei dirigenti

1. I dirigenti adottano tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno e che non siano espressamente riservati dalla legge o dallo Statuto agli organi di governo.
2. Competono loro, in particolare: direzione degli uffici e gestione del personale; atti di organizzazione interna; procedure di concorso e selezione; affidamenti, concessioni e contratti; decisioni a contrarre; responsabilità di progetto quando assunta; impegni, liquidazioni ed entrate; autorizzazioni, licenze, concessioni e sanzioni; attestazioni e certificazioni; attuazione di piani e programmi; gestione del contenzioso se attribuita; sicurezza e obblighi datoriali.
3. Possono delegare specifiche funzioni nei limiti di legge, mantenendo i poteri di direzione e controllo. La delega è scritta, determinata e pubblicizzata internamente.

Articolo 71 — Responsabili di strutture non dirigenziali

1. Quando una struttura non è affidata a un dirigente, il Sindaco conferisce l'incarico di responsabile a un dipendente dell'area professionale adeguata, secondo legge, contratto e regolamento.
2. L'incarico individua funzioni, obiettivi, durata e risorse. Al responsabile spettano gli atti gestionali attribuiti alla struttura.
3. L'incarico non determina acquisizione della qualifica dirigenziale né mutamento stabile dell'inquadramento.

Articolo 72 — Incarichi dirigenziali a tempo determinato

1. Gli incarichi dirigenziali a contratto sono conferiti, previa procedura pubblica comparativa volta ad accertare comprovata esperienza pluriennale, specifica professionalità e assenza di cause ostative.
2. Sono rispettati i limiti percentuali e temporali previsti dalle disposizioni applicabili, incluso, ove direttamente applicabile, l'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il contratto non può eccedere il mandato del Sindaco, non costituisce titolo per l'immissione nei ruoli e cessa nei casi previsti dalla legge e dal contratto.

Articolo 73 — Alte specializzazioni e collaborazioni

1. Il Comune può conferire incarichi di alta specializzazione nei casi e con le procedure consentite, previa verifica del fabbisogno e delle professionalità interne.

2. Gli incarichi di lavoro autonomo sono eccezionali, temporanei, altamente qualificati e conferiti ai sensi della disciplina del pubblico impiego, mediante procedura comparativa salvo le eccezioni tassative.
3. Il professionista esterno non può essere preposto ordinariamente a una struttura né esercitare poteri autoritativi o gestionali se non in virtù di un valido incarico dirigenziale o di responsabile previsto dalla legge.

Articolo 74 — Uffici di supporto agli organi politici

1. Il regolamento può prevedere uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o della Giunta per funzioni di supporto all'indirizzo e controllo, nei limiti di legge e di bilancio.
2. Il personale di tali uffici non può svolgere gestione amministrativa, adottare provvedimenti, dirigere strutture ordinarie o interferire nei procedimenti.
3. Incarichi, curricula, compensi e durata sono pubblicati secondo la disciplina sulla trasparenza.

Articolo 75 — Accesso, sviluppo e doveri del personale

1. L'accesso agli impieghi avviene mediante concorso o altra procedura prevista dalla legge, nel rispetto di pubblicità, imparzialità, merito, pari opportunità e adeguate competenze digitali.
2. Il Comune promuove formazione continua, benessere organizzativo, salute e sicurezza, conciliazione, lavoro agile nei casi consentiti e valorizzazione professionale secondo la contrattazione collettiva.
3. Dipendenti e dirigenti osservano il codice di comportamento, gli obblighi di servizio, riservatezza, prevenzione dei conflitti di interesse e segnalazione degli illeciti.

Articolo 76 — Responsabilità disciplinare e UPD

1. La responsabilità disciplinare è esercitata secondo il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva e il codice disciplinare.
2. Il regolamento individua l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, assicurandone competenza, imparzialità e autonomia. È soppresso ogni riferimento al collegio arbitrale di disciplina non più previsto dall'ordinamento.

Articolo 77 — Performance e organismo di valutazione

1. Il Comune adotta un ciclo della performance collegato alla programmazione finanziaria, definendo obiettivi misurabili, indicatori, responsabilità e risultati attesi.
2. L'organismo indipendente di valutazione o nucleo di valutazione opera secondo legge e regolamento, con autonomia e professionalità, valuta la performance dei dirigenti e supporta la verifica del sistema.
3. Gli esiti rilevano per conferma o revoca degli incarichi, retribuzione di risultato e responsabilità, nel rispetto del contraddittorio.

Articolo 78 — Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto e ai regolamenti.

2. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; roga i contratti nei quali il Comune è parte e autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente; esercita le ulteriori funzioni attribuite dalla legge.
3. Sovrintende e coordina i dirigenti e responsabili nei soli limiti e secondo le modalità stabilite dalla disciplina applicabile e dagli atti organizzativi, senza sostituirsi ordinariamente alla gestione.

Articolo 79 — Funzioni aggiuntive, sostituzioni e incompatibilità

1. Il Sindaco può attribuire al Segretario funzioni ulteriori compatibili con il ruolo e previste dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, con atto espresso che eviti sovrapposizioni e conflitti di interesse.
2. Non spettano automaticamente al Segretario la direzione del personale, la presidenza dell'organismo di valutazione, dell'Ufficio procedimenti disciplinari o delle commissioni di concorso, né la titolarità generalizzata dei poteri sostitutivi.
3. Le sostituzioni dei dirigenti e responsabili sono predeterminate dal regolamento o da atti organizzativi. Il potere sostitutivo per inerzia procedimentale è attribuito e pubblicato secondo la legge.
4. Non è istituita la figura del direttore generale; ogni previgente riferimento a essa è soppresso.

TITOLO VI — CONTROLLI, FINANZA, BENI E CONTRATTI

Articolo 80 — Sistema dei controlli interni

1. Il Comune disciplina un sistema integrato di controlli comprendente regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, equilibri finanziari, organismi partecipati e qualità dei servizi, secondo le disposizioni applicabili.
2. I controlli rispettano la distinzione tra indirizzo e gestione, sono proporzionati alle dimensioni dell'ente e producono referti utilizzabili dagli organi competenti.
3. Il regolamento definisce soggetti, flussi, periodicità, contraddittorio e misure correttive.

Articolo 81 — Prevenzione della corruzione, trasparenza e legalità

1. Il Comune integra prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli, performance e organizzazione nel PIAO o negli strumenti previsti dalla legge.
2. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza esercita funzioni autonome secondo la legge e dispone dei necessari flussi informativi.
3. Il Comune adotta misure su conflitti di interesse, rotazione ove sostenibile, tracciabilità, inconferibilità, incompatibilità, antiriciclaggio e tutela del segnalante.

Articolo 82 — Responsabilità

1. Amministratori, dirigenti, responsabili, dipendenti, agenti contabili e soggetti incaricati rispondono secondo le rispettive discipline civile, penale, amministrativo-contabile, disciplinare e dirigenziale.
2. Chi gestisce denaro, beni o valori del Comune rende il conto secondo la legge. Le responsabilità sono accertate dagli organi competenti nel rispetto del contraddittorio.

Articolo 83 — Ordinamento finanziario e programmazione

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa applicabile agli enti locali della Regione Siciliana e dai principi dell'armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. La programmazione si realizza mediante il documento unico di programmazione, il bilancio di previsione almeno triennale, il piano esecutivo o gli strumenti equivalenti e gli altri atti previsti dalla legge.
3. Bilancio e gestione assicurano veridicità, attendibilità, equilibrio, sostenibilità, trasparenza e responsabilità intergenerazionale.

Articolo 84 — Rendiconto di gestione

1. Il rendiconto dimostra i risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale ed è approvato entro il termine di legge, corredato degli allegati e delle relazioni prescritte.

Articolo 85 — Revisione economico-finanziaria

1. L'organo di revisione è costituito e nominato mediante estrazione pubblica dall'elenco regionale, secondo l'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni.
2. Esercita vigilanza, collaborazione, pareri, verifiche e referti previsti dalla legge, con autonomia e accesso agli atti necessari.

3. Durata, cause di cessazione, incompatibilità, compenso e responsabilità sono disciplinati dalla normativa vigente.

Articolo 86 — Tesoreria, agenti contabili e patrimonio

1. Il servizio di tesoreria è affidato secondo la normativa vigente e la convenzione approvata dall'organo competente.
2. Consegnatari e agenti contabili sono individuati con atti gestionali e rendono i conti. L'inventario è formato e aggiornato dagli uffici competenti, sotto la responsabilità del dirigente o responsabile.
3. I beni comunali sono gestiti secondo legalità, redditività sociale ed economica, tutela, manutenzione, accessibilità e valorizzazione. Alienazioni e concessioni seguono procedure trasparenti e competitive, salvo eccezioni di legge motivate.

Articolo 87 — Contratti pubblici

1. L'attività contrattuale è disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dalla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 e dalle successive disposizioni applicabili.
2. Il dirigente o responsabile competente adotta la decisione di contrarre, cura la procedura tramite il responsabile unico del progetto, dispone l'aggiudicazione, stipula o sottoscrive il contratto se competente e controlla l'esecuzione.
3. Gli organi di governo adottano esclusivamente atti di programmazione e indirizzo loro riservati. Sono assicurati digitalizzazione, concorrenza, risultato, fiducia, accesso al mercato, trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse.

TITOLO VII — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 88 — Adeguamento dei regolamenti e attuazione organizzativa

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, gli organi competenti adeguano i regolamenti, se dovuto, su Consiglio, partecipazione e accesso, uffici e servizi, controlli, contabilità e contratti.
2. L'introduzione effettiva della dirigenza è disposta con il regolamento degli uffici e dei servizi, il PIAO e gli atti finanziari, previa individuazione delle strutture dirigenziali, delle funzioni, dei requisiti, delle procedure di copertura e degli oneri.
3. Fino al conferimento dei primi incarichi dirigenziali, le funzioni gestionali continuano a essere esercitate dai responsabili in carica. Non si producono automatismi di inquadramento, progressione o trasformazione dei rapporti di lavoro.
4. Gli atti organizzativi definiscono un piano di transizione, con mappatura dei procedimenti, riallocazione delle competenze, sistema di deleghe e sostituzioni, aggiornamento della pesatura e della valutazione.

Articolo 89 — Entrata in vigore, pubblicità e verifica

1. Lo Statuto è deliberato, pubblicato e trasmesso secondo la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e le altre disposizioni vigenti; è pubblicato integralmente all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale.
2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, salvo il diverso termine inderogabilmente previsto dalla legge.
3. Il Consiglio verifica periodicamente l'attualità dello Statuto e comunque quando intervengano modifiche normative rilevanti. Le proposte di revisione sono accompagnate da relazione tecnico-normativa.
4. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il precedente Statuto e cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari incompatibili, ferme le norme transitorie del presente articolo e dell'articolo 88.



Gonfalone
del
Comune di Giardini Naxos